



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 18 MAR. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Varese
Piazza Monte Grappa, n. 4
21100 Varese**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 24/2019 – Decorrenza esecutività del provvedimento a seguito decisione CDN

Con riferimento al Vostro quesito del 14 febbraio 2019 (prot. CNDCEC n. 2195 del 14.02.2019), con il quale si domanda quale sia la data di decorrenza di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dall'esercizio della professione, irrogato ad un iscritto da parte del Consiglio di Disciplina territoriale e confermato in secondo grado dal Consiglio di Disciplina Nazionale a seguito impugnazione del medesimo, e, in particolare, "se la sospensione debba partire dalla data di notifica della deliberazione oppure trascorsi i 30 giorni dalla notifica suddetta del Consiglio di Disciplina Nazionale", si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, al comma 1, le modalità per l'effettuazione delle notifiche dei provvedimenti disciplinari nonché, al comma 3, i tempi di decorrenza dell'esecutività degli stessi.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il suddetto comma 3 stabilisce che "Spirato il termine per l'impugnazione, decorrente dalla data della notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento."

Si ricorda, inoltre, che il termine per proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale è di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D. Lgs. n. 139/05; pertanto, decorso tale periodo, il provvedimento diventa esecutivo nei confronti del professionista sanzionato.

Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento di sospensione irrogato dal Consiglio di Disciplina territoriale - confermato a seguito della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale - è divenuto esecutivo decorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'iscritto da parte del Consiglio di Disciplina territoriale.

Si ribadisce altresì che l'impugnazione della delibera non determina, *ipso facto*, la sospensione dell'esecutività della medesima, occorrendo in tal senso una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale (che nel caso di specie non c'è stata) e si rappresenta, infine, che il Consiglio di Disciplina territoriale deve sempre effettuare le notifiche prescritte, dando evidenza dei tempi di decorrenza dell'esecutività del provvedimento disciplinare.

Con i migliori saluti

Francesca Maione